



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

Copia Albo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 9 del 28/04/2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - PRESA D'ATTO E ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
ARBOSCELLO Roberto	Sindaco	Si
BORGO Riccardo	Consigliere	Si
ANACLERIO Sauro	Consigliere	Si
BIANCHINI Alice	Consigliere	Si
D'ANTONIO Carmine	Consigliere	Si
BORMIDA Adolfo	Consigliere	Si
FORMENTO Giuseppe	Consigliere	Si
PERRIA Mauro	Consigliere	Si
ROVERE Franco	Consigliere	Si
SUSINI Sarah	Consigliere	Si
VIGLIOLA Vanessa	Consigliere	Si

ASSESSORI NON VOTANTI	Pr
GAGGERO Luca	Si
GALLETTI Carlo	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - PRESA D'ATTO E ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- L'art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 che prevede la predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni) e che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*
- il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 che dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci siano tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione;
- il comma 611 dell'art. 1 della l.n. 190/2014 che individua i seguenti criteri di razionalizzazione delle società partecipate :
 - a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*
 - b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

CONSIDERATO:

- che il comma 611 traduce in principi vincolanti alcune conclusioni raggiunte nel *“Programma di razionalizzazione delle Partecipate locali”*, licenziate in data 07.08.2014 dal *“Commissario Straordinario per le revisione della spesa”*, istituito dall'art. 49-bis del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013 il cui l'output necessario consiste nella riduzione delle partecipazioni societarie entro il 31.12.2015, tenendo conto di criteri vincolanti esplicitamente stabiliti ancorché non esaustivi ed applicabili indistintamente a tutte le società, stante l'identità di presupposto rispetto a quanto già disciplinato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, cui l'Amministrazione ha già dato applicazione con precedenti Deliberazioni Consiliari di ricognizione delle proprie partecipazioni da mantenere e da dismettere nn. 88 del 2008, 78 del 2012 e 7 del 2014.

- Che il comma 612 definisce il "come" debba attuarsi il processo di razionalizzazione/riduzione istituito al comma precedente, ossia attraverso un atto del Sindaco, approvativo di specifico Piano:
 - a) da comunicare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
 - b) da pubblicare sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, istituita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 e disciplinata dalla deliberazione ANAC n. 50/2013;
 - c) da monitorare, per quanto concerne i risultati, a cura della stessa Corte l'anno successivo, attraverso la ricezione di analogo atto sindacale, approvativo di una relazione consuntiva pubblicata come da punto n. 2.

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari adottate ex art. dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, con le quali l'Amministrazione ha effettuato ed aggiornato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie da mantenere e da dismettere: n. 6 del 26/02/2009 e n. 11 del 09/04/2014 e ritenuto di confermarne in toto il contenuto;

VISTO il decreto Sindacale del 30.03.2015 con il quale, alla luce della relazione tecnica allegata allo stesso sub A, predisposta dal responsabile del settore Economico-finanziario, sulla base degli ultimi dati disponibili in materia con riferimento ai criteri vincolanti ex comma 611 dell'art. 1 della l.n. 190/2014, è stato approvato in ottemperanza alle norme sopra richiamate il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, allegato al decreto sub B;

PRESO ATTO del Piano di razionalizzazione adottato che si allega alla presente deliberazione sub lett. A;

DATO ATTO che il Piano predetto ha recepito e confermato le decisioni già assunte dal consiglio comunale con le deliberazioni n. 6 del 26/02/2009, n. 11 del 09/04/2014 e n. 34 del 29/04/2014 sopraccitate;

DATO ATTO altresì che, in applicazione dei sopraelencati criteri di cui art. 1 della l.n. 190/2014, si è reso necessario inserire nel piano ulteriori misure di razionalizzazione;

RITENUTA la necessità, stante l'articolata competenza consiliare definita dall'art. 42 comma 2 lett. e) t.u. ee.ll., in materia di società partecipate, di procedere all'adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti al piano, concernenti in particolare le nuove misure adottate;

DATO ATTO che, in particolare, dall'applicazione dei seguenti criteri di razionalizzazione imposti dal legislatore (art. 1 c. 611 L. 190/2014) che richiedono l'adozione di provvedimenti di competenza consiliare risulta:

-in merito alla società indirettamente partecipata da questo Ente (attraverso S.A.T. s.p.a.), Ecologic@s.r.l. :

il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014 che prevede la soppressione delle società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti;

il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014 che prevede la eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014) risulta applicabile in quanto la società svolge una frazione dei servizi ricompresi nel ciclo integrato dei rifiuti, ambito in cui opera anche la società SAT srl, partecipata dal Comune di Bergeggi al 4,44%; in tal senso, nell'ambito delle strategie di riorganizzazione dell'intero servizio integrato dei rifiuti, le cui competenze sono attribuite ad un organismo d'ambito sovraordinato ai Comuni soci diretti o indiretti della società, può valutarsi l'accorpamento della società nel futuro soggetto gestore del servizio a livello di ambito;

il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014 aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il criterio può risultare applicabile per le medesime considerazioni di cui al punto precedente;

-in merito ad A.C.T.S. S.p.A. e TPL Linea Srl esaminando i criteri posti dal legislatore si evidenzia quanto segue :

il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014 che prevede la soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014) : il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti.

Essendosi ridotta l'operatività al mero controllo della propria partecipazione sulla società effettivamente esercente l'attività di trasporto pubblico locale (TPL Linea S.r.l.), oltre che nella gestione della proprietà infrastrutturale del servizio di trasporto pubblico locale, la dismissione potrebbe proficuamente tradursi, in alternativa alla compravendita o allo scioglimento e messa in liquidazione della società, ancorché con i limiti prospettici derivanti dall'attuazione della legge di riforma regionale del TPL (LR n. 33/2013), in un'ipotesi di fusione per incorporazione tra la controllante e la controllata. Tale indirizzo dovrà essere esplicitato nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci, in particolare della Provincia di Savona.

TENUTO CONTO della quota di partecipazione detenuta dal Comune, nonché dello specifico settore in cui opera la società, la fattibilità degli interventi di razionalizzazione della società, dovrà essere preventivamente condivisa con gli altri soci, con l'Autorità di regolazione d'ambito e con gli amministratori della stessa società.

RITENUTO pertanto conseguentemente necessario adottare i seguenti indirizzi miranti alla dismissione di partecipazioni societarie attualmente in essere:

- fornire agli amministratori di S.A.T. S.p.A. un indirizzo specifico mirante alla dismissione della propria partecipata ecologic@ s.r.l. valutando in termini di minor costo tra vendita della partecipazione oppure internalizzazione oppure ancora scioglimento e messa in liquidazione della stessa;
- disporre la dismissione della propria partecipazione in ACTS s.p.a. privilegiandone la fusione per incorporazione con la controllata T.P.L. Linea Srl. Tale indirizzo dovrà essere esplicitato nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci, in particolare della Provincia di Savona.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente, resi ai sensi del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario.

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto del decreto sindacale prot. n. 2476 del 30.03.2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014;
2. di confermare il contenuto delle deliberazioni consiliari n. 6 del 26/02/2009 e n. 11 del 09/04/2014 con le quali l'Amministrazione ha effettuato ed aggiornato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie da mantenere e da dismettere, inserite nel Piano di cui al punto 1;
3. di adottare, in esecuzione del Piano di cui al punto 1, i seguenti indirizzi miranti alla dismissione di partecipazioni societarie in essere :
 - fornire agli amministratori di S.A.T. S.p.A. un indirizzo specifico mirante alla dismissione della propria partecipata ecologic@ s.r.l. valutando in termini di minor costo tra vendita della partecipazione oppure internalizzazione oppure ancora scioglimento e messa in liquidazione della stessa;

- disporre la dismissione della propria partecipazione in ACTS s.p.a. privilegiandone la fusione per incorporazione con la controllata T.P.L. Linea Srl. Tale indirizzo dovrà essere esplicitato nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci, in particolare della Provincia di Savona.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

**PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267**

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - PRESA D'ATTO E ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Bergaggi, lì 21/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: PELUFFO Patrizia

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

Bergaggi, lì 21/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: PELUFFO Patrizia



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Fulvio dott. GHIRARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Bergoggi, li _____

L'IMPIEGATO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2015 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il 15/05/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bergoggi, li 15/05/2015

F.to: IL MESSO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti in data _____
essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267

Bergoggi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fulvio dott. GHIRARDO



Prot. 2476 del 30/03/2015

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: l.n. 190/2014 art. 1 comma 612 – Piano delle misure di razionalizzazione delle società partecipate – approvazione

IL SINDACO

RICHIAMATI:

L'art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014 che prevede la predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni) e che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 che dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci siano tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione;

il comma 611 dell'art. 1 della l.n. 190/2014 che individua i seguenti criteri di razionalizzazione delle società partecipate :

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

CONSIDERATO

che il comma 611 traduce in principi vincolanti alcune conclusioni raggiunte nel *"Programma di razionalizzazione delle Partecipate locali"*, licenziate in data 07.08.2014 dal *"Commissario Straordinario per la revisione della*

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\decreto Sindacale piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

spesa", istituito dall'art. 49-bis del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013 il cui l'output necessario consiste nella riduzione delle partecipazioni societarie entro il 31.12.2015, tenendo conto di criteri vincolanti esplicitamente stabiliti ancorché non esaustivi ed applicabili indistintamente tutte le società, stante l'identità di presupposto rispetto a quanto già disciplinato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, cui l'Amministrazione ha già dato applicazione con precedenti Deliberazioni Consiliari di ricognizione delle proprie partecipazioni da mantenere e da dismettere n. 6 del 26/02/2009, n. 11 del 9/04/2014 E n. 34 del 29/07/2014.

Che il comma 612 definisce il "come" debba attuarsi il processo di razionalizzazione/riduzione istituito al comma precedente, ossia attraverso un atto del Sindaco, approvativo di specifico Piano:

- a) da comunicare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- b) da pubblicare sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, istituita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 e disciplinata dalla deliberazione ANAC n. 50/2013;
- e) da monitorare, per quanto concerne i risultati, a cura della stessa Corte l'anno successivo, attraverso la ricezione di analogo atto sindacale, approvativo di una relazione consuntiva pubblicata come da punto n. 2.

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari adottate ex art. dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, con le quali l'Amministrazione ha effettuato ed aggiornato la ricognizione delle proprie partecipazioni da mantenere e da dismettere : n. 6 del 26/02/2009, n. 11 del 9/04/2014 E n. 34 del 29/07/2014.

ESAMINATA la relazione tecnica allegata al presente Decreto sub A, predisposta dal segretario comunale, sulla base degli ultimi dati disponibili in materia con riferimento ai criteri vincolanti, ossia relativamente tanto agli adempimenti sulla trasparenza (art. 1, comma 735, della Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, nonché art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013) quanto agli obblighi derivanti dalla disciplina sulla rendicontazione revisoriale (SIQuEL, Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali, istituito presso la Corte dei Conti in attuazione dell'alt. 1, comma 266, della Legge n. 266/2005 - Legge Finanziaria 2006), e segnatamente, per ogni società:

- ragione sociale;
- misura e valore della partecipazione;
- oggetto sociale;
- numero degli incarichi di amministratore dell'ente;
- trattamento economico complessivo spettante;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- impegni di spesa assunti nell'ultimo triennio;

RITENUTA la predetta relazione meritevole d'approvazione;

RITENUTO conseguentemente di definire ed approvare il piano delle misure di razionalizzazione allegato al presente decreto sub B;

DATO ATTO che del piano di razionalizzazione approvato con il presente decreto verrà data comunicazione al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti;

DECRETA

1. di approvare la Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Bergeggi, allegata sub A al presente decreto, per farne parte integrante e costitutiva;
2. di approvare il Piano delle misure di razionalizzazione della società Partecipate del Comune di Bergeggi, allegato sub B al presente decreto, per farne parte integrante e costitutiva;

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\decreto Sindacale piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

3. di disporre che del Piano approvato con il presente decreto venga data comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. di disporre che il Piano approvato con il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, istituita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 e disciplinata dalla deliberazione ANAC n. 50/2013
5. di disporre che del piano di razionalizzazione approvato con il presente decreto venga data comunicazione al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti;

IL SINDACO
DOTT. ROBERTO ARBOSCELLO





COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel 019 25.7901
fax 019 25.790.220
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergeggi.gov.it

posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE I

Relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle società partecipate

SEZIONE II

Piano delle misure di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bergeggi

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica predisposta dal segretario comunale

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Bergeggi – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
 - b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
 - c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.
-
- a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**
 - Modalità di organizzazione
 - o Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000
 - Applicazione normativa comunitaria
 - o Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011
 - Conformità degli affidamenti
 - o c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012
 - o c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014
 - Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
 - o c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - Poteri antitrust
 - o Art. 21bis della L. 287/1990
 - Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
 - o Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014
 - Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)
 - Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - Clausole arbitrali nei contratti di servizio

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc

- o c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
 - o c. 569 art. 1 L. 147/2013
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013
 - o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
- Razionalizzazione delle partecipate
 - o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
 - o c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
 - o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013
- Responsabilità patrimoniale
 - o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
 - o c.1 art. 2497 del Codice Civile
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 735 art. 1 L. 296/2006
 - o art. 22 D. Lgs. 33/2013
 - o DM 25 gennaio 2015

c. Vincoli all'operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale
 - o Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
 - o c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006
- Applicazione Codice degli appalti
 - o c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- Amministratori delle partecipate
 - o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
 - o dPCM 26/06/2007
 - o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
 - o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

- *dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
 - *art. 11 D. Lgs. 33/2013*
 - *c. 39 art. 1 L. 190/2012*
 - *c. 1 art. 29 L. 241/1990*
 - *Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ...”*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.”* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi


pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

- ***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Bergeggi – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Bergeggi



1.3.1.1 S.A.T. S.p.A.

Società interamente pubblica, di cui il Comune di Bergeggi detiene il 4,44% del Capitale sociale; le restanti quote sono di proprietà dei comuni limitrofi.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 4 - La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc

Articolo 5 - La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:

1) *gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza (ai sensi degli artt. 112, 113 e 113 bis T.U. sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000) e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, ex comma 13, art. 113 cit., per gestire "in house" il servizio stesso;*
[...].

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Bergeggi, secondo il modello del c.d. in house providing, i servizi di

- servizio pubblico di spazzamento manuale e meccanizzato di aree pubbliche (affidamento fino al 31/12/2015 sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22/09/2012);
- gestione del parcheggio a pagamento in località Punta di Bergeggi, , parcheggi nuovo svincolo galleria S. Nicolò, via Colombo fronte civico numero 36, s.p. via Aurelia, km 583 fronte stabilimento balneare " il gabbiano" e km 583+500 fronte stabilimenti balneari "La Caletta/Stella Maris/ Playa de Luna" (affidamento in fase di rinnovo per la stagione 2015 sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19/04/2013 e successive modifiche);

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2009 e n. 11 del 09/04/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	6.226.174,00	5.547.823,00	3.542.205,00
Capitale sociale	612.616,00	612.616,00	517.051,00
Patrimonio netto	2.825.821,00	2.436.099,00	1.387.239,00
Debiti vs banche	603,00	5.423,00
Valore della produzione	6.423.852,00	6.531.413,00	4.901.129,00
Costi della produzione	5.705.179,00	5.985.399,00	4.458.730,00
<i>di cui costi del personale</i>	3.330.091,00	3.539.133,00	2.497.403,00
Saldo proventi e oneri finanziari	14.341,00	11.926,00	(2.627,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	(1,00)	147.886,00	1,00
Risultato di esercizio	389.722,00	407.718,00	201.754,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 71; è amministrata secondo il sistema dualistico che si articola in un Consiglio di Gestione composto da 3 membri e da un Consiglio di Sorveglianza composto da 11 membri.

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Bergeggi; in tal senso è risultata strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, conseguendo altresì l'equilibrio economico di gestione nell'ultimo triennio; da valutare, nel corso dell'esercizio, se i criteri operativi, la qualità dei servizi prestati e le condizioni economiche dei diversi servizi erogati risultano preferibili rispetto al ricorso ad offerte del mercato.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società per conto del Comune di Bergeggi non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Bergeggi detiene partecipazioni nella società Ecologic@ srl, operanti anch'essa nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti; in merito a tale società, si rimanda a quanto di seguito riportato.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.3.1.2 Ecologic@ s.r.l.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Durata – 31/12/2030

Oggetto sociale – 3.1 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) gestione, trasporto e stoccaggio provvisorio in apposito centro di raccolta, delle varie sezioni di rifiuti solidi urbani da avviare al riuso od al riciclo;
- 2) selezione, sia manuale che automatica, dei materiali conferiti, loro ricondizionamento, lavorazione, trasformazione e nobilitazione a fini di reimpiego; smaltimento finale dei sovralli;
- 3) commercializzazione e conferimento presso centri di stoccaggio consortili e/o utilizzatori autorizzati dei materiali trattati;
- 4) utilizzo diretto dei materiali trattati a fini di recupero energetico e/o di altri tipi di reimpiego, sia agricoli che civili, che industriali in genere;
- 5) studio, allestimento, messa in opera, gestione e/o commercializzazione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare, sia per tutte le attività di cui sopra che per lo smaltimento definitivo dei rifiuti mediante incenerimento, discarica od ogni altra forma prevista e consentita dalla legge;
- 6) trasporto, stoccaggio e trattamento, anche per conto di terzi, di rifiuti solidi urbani, di quelli assimilabili e di rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, punti a) e b) del D.Lgs.n. 22 del 5/2/1997 (come modificato dal D.Lgs.n. 389/1997) ed eventuali successive norme in materia.

3.2 - Tutte le dette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

3.3 - La società, inoltre, potrà:

- a) compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali, accessorie, connesse, necessarie e/o utili per la realizzazione degli scopi sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni in altre società e/o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini e/o connesse alle proprie (sia direttamente che indirettamente e sia in Italia che all'estero) partecipare a raggruppamenti di imprese nonchè prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere: il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente, rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

3.4 - Inoltre, vengono espressamente escluse: le attività riservate ad iscritti ad Albi od Ordini Professionali: le attività finanziarie e la raccolta del risparmio fra il pubblico (vietate dalle normative tempo per tempo vigenti in materia).

Rapporti di servizio con l'ente

La società non ha rapporti di servizio diretti con il Comune di Bergeggi.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	621.455,00	658.227,00	
Capitale sociale	300.000,00	300.000,00	
Patrimonio netto	313.301,00	307.829,00	
Debiti vs banche	-	-	
Valore della produzione	116.095,00	114.734,00	
Costi della produzione	109.793,00	115.894,00	
<i>di cui costi del personale</i>	-	-	
Saldo proventi e oneri finanziari	(285,00)	(266,00)	
Saldo proventi e oneri straordinari	(476,00)	-	
Risultato di esercizio	5.470,00	1.437,00	

La società non ha dipendenti ed è amministrata da un amministratore unico.

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società svolge una frazione dei servizi ricompresi nel ciclo integrato dei rifiuti, attività classificata come servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso la società può risultare strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, seppur partecipata in via indiretta.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio di razionalizzazione risulta formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio può risultare applicabile in quanto la società svolge una frazione dei servizi ricompresi nel ciclo integrato dei rifiuti, ambito in cui opera anche la società SAT srl, partecipata dal Comune di Bergeggi al 4,44%; in tal senso, nell'ambito delle strategie di riorganizzazione dell'intero servizio integrato dei rifiuti, le cui competenze sono attribuite ad un organismo d'ambito sovraordinato ai Comuni soci diretti o indiretti della società, può valutarsi l'accorpamento della società nel futuro soggetto gestore del servizio a livello di ambito. Secondo le procedure civilistiche verrà impartito agli amministratori della SAT Spa apposito indirizzo, da attuare autonomamente valutando in termini di minor costo tra vendita della partecipazione oppure internalizzazione oppure ancora scioglimento e messa in liquidazione</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio può risultare applicabile per le medesime considerazioni di cui al punto precedente.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Gli interventi di contenimento dei costi di funzionamento non sono direttamente impartibili dall'ente in quanto la società in oggetto risulta partecipata indirettamente.</i>

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecdp\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

1.3.1.3 Star s.r.l. in liquidazione

La società è stata sciolta e posta in liquidazione con decisione dell'Assemblea dei soci del 02.01.2012; la società non risulta operativa.

1.3.2 I.L.S.A.T. S.p.A.

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Bergeggi detiene il 3% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 4 – La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 –La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) *attuazione a partecipazione alla realizzazione di opera di natura immobiliare ed infrastrutturale strumentali a progetti e processi di sviluppo industriale, produttiva, portuale, edilizio, viario e di riqualificazione urbana;*
- 2) *gestione ed amministrazione di beni e/o compendi immobiliari di destinazione produttiva, logistica o residenziale;*
- 3) *gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica in genere (ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 267/2000, T.U. sull'ordinamento degli Enti locali e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi nature, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione di servizi pubblici in generale;*
- 4) *studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere;*
- 5) *esercizio di ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla innocuizzazione, al recupero energetico ed in genere relativa al ciclo dei rifiuti, nonché la eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;*
- 6) *studio, costruzione, manutenzione a gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per (a raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; nonché il loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali o civili in genere;*
- 7) *effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cura del verde;*
- 8) *gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili a vario impiego destinati, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi; gestione diretta, o tramite partecipazione, di attività in ambito portuale e/o servizio, attività logistica e/o collegata-strumentale a quelle portuali, quali:*
 - a. *stoccaggio e manutenzione containers;*
 - b. *rifornimento carburante per natanti di qualunque tipo e stazza;*
 - c. *gestione dei vari stadi della movimentazione merci;*
 - d. *prestazione di ogni servizio accessorio utile agli operatori portuali;*
- 10) *esercizio di attività strumentali e complementari a quelle di prestazione di servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali;*
- 11) *manutenzione a riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi a carrelli, adibiti al trasporto su strada di persona a case, per conto proprio o per conto di società collegate e/o controllate e, pur esterne, che operino nel settore dei trasporti civili e industriali;*
- 12) *installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione a verifica di buon funzionamento e rispetto delle vigenti normative di:*
 - a. *impianti radiotelevisivi ed elettronici in generale, antenna ed impianti di protezione da scariche atmosferiche limitatamente ad impianti a circuito chiuso, da utilizzarsi su attrezzature e/o autocompattatori per raccolta rifiuti;*
 - b. *impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi nature a specie, per la termoregolazione di edifici-immobili privati e pubblici;*
 - c. *impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso (irrigazione-fontane), di accumulo, di consumo di acqua, di irrigazione a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'Ente distributore, installati in luoghi pubblici e privati;*
- 13) *fornitura, pose in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;*
- 14) *realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed area, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;*

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Arete Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

- 15) gestione imprenditoriale di impianti estrattivi e di trasformazione a commercializzazione dei prodotti di risulta;
 16) attività di trasporto e/o autotrasporto, sia in proprio che per conto terzi, anche relative al trasporto civile di persona; collaborazione con enti locali, enti pubblici e/o privati per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle necessarie strutture;
 [...]

Rapporti di servizio con l'ente

La società non ha rapporti di servizio con il Comune di Bergeggi; con deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2009 e n. 11 del 9/04/2014, la partecipazione dell'Ente in ILSAT S.p.A. è stata qualificata come "non strategica" in quanto l'oggetto sociale non riguarda l'espletamento di servizi pubblici, ma persegue scopi prettamente industriali e commerciali che non possono qualificarsi come strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi della L. n. 244/2007 art. 3, comma 27.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	3.364.284,00	3.417.979,00	
Capitale sociale	831.778,00	831.778,00	831.778,00
Patrimonio netto	2.433.748,00	2.456.512,00	2.486.245,00
Debiti vs banche	-	-	-
Valore della produzione	371.831,00	393.858,00	391.685,00
Costi della produzione	396.936,00	427.806,00	408.384,00
<i>di cui costi del personale</i>	21.965,00	21.301,00	20.778,00
Saldo proventi e oneri finanziari	823,00	1.499,00	1.619,00
Saldo proventi e oneri straordinari	-	(1,00)	-
Risultato di esercizio	22.761,00	(29.737,00)	(15.747,00)

Impatto criteri di razionalizzazione

La Giunta comunale di Bergeggi, con deliberazione n. 123 del 23.12.2014, ha approvato il protocollo di intesa tra i soci della società finalizzato allo scioglimento e messa in liquidazione della società; risulta pertanto già avviato l'indirizzo di cui alla lett. a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014.

1.3.3 A.C.T.S. S.p.A.

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Bergeggi detiene lo 0,008% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 - La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogato anticipatamente sciolta con le modalità di legge.

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

Articolo 4 - La Società ha per oggetto l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie. Tale attività potrà essere svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, fluviali ed aerei. [...]

Rapporti di servizio con l'ente

La società opera, tramite la controllata TPL Linea srl, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di un affidamento diretto effettuato dalla Provincia di Savona; ACTS Spa eroga i propri servizi anche nel territorio di competenza del Comune di Bergeggi.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2009 e n. 11 del 9/04/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	18.442.669,00	14.795.353,00	14.739.590,00
Capitale sociale	4.276.803,00	4.276.803,00	4.276.803,00
Patrimonio netto	4.236.202,00	5.067.024,00	4.281.069,00
Debiti vs banche	4.975.761,00	5.353.411,00	5.709.292,00
Valore della produzione	570.523,00	379.393,00	450.071,00
Costi della produzione	1.285.480,00	463.447,00	519.416,00
<i>di cui costi del personale</i>	-	-	-
Saldo proventi e oneri finanziari	(79.661,00)	(149.640,00)	(167.663,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	1,00	1,00	-
Risultato di esercizio	(1.486.736,00)	(211.438,00)	(1.238.813,00)

La società non ha dipendenti; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

Impatto

eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società opera nell'ambito del trasporto pubblico locale, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente; la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.

soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il criterio risulterebbe formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti; l'eventuale intervento di razionalizzazione secondo il criterio in oggetto deve tuttavia essere concertato tra i diversi enti soci, tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'ambito in materia di organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possono derivare per la società

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

in oggetto.

eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società in oggetto svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata dell'ente (e controllata da ACTS Spa), ovvero TPL Linea srl; eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri enti soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'ambito

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

1.3.4 TPL Linea srl

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Bergeggi detiene lo 0,005% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento all'oggetto sociale:

Articolo 4 - 4.1 La Società ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio o per conto terzi, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative.

4.2 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:

- a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali;*
- b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;*
- c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;*

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

- d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;
 e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;
 f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità;
 [...]

Rapporti di servizio con l'ente

La società opera, con il coordinamento del socio di riferimento ACTS Spa, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di un affidamento diretto effettuato dalla Provincia di Savona; TPL Linea srl eroga i propri servizi anche nel territorio di competenza del Comune di Bergeggi.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	26.594.034,00	26.504.689,00	27.984.907,00
Capitale sociale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Patrimonio netto	5.664.612,00	6.353.982,00	6.473.303,00
Debiti vs banche	-	-	-
Valore della produzione	30.299.952,00	30.816.713,00	29.704.653,00
Costi della produzione	30.637.154,00	30.607.009,00	30.930.708,00
<i>di cui costi del personale</i>	18.806.234,00	19.102.939,00	19.613.028,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(14.613,00)	(24.430,00)	13.264,00
Saldo proventi e oneri straordinari	88.006,00	108.693,00	(117.944,00)
Risultato di esercizio	(689.370,00)	(119.321,00)	(1.681.394,00)

La società presenta un numero di dipendenti pari a 433 unità; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

Impatto

eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società opera nell'ambito del trasporto pubblico locale, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente; la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.

soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori.

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Area Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società in oggetto svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata dell'ente (e controllante di TPL Linea srl), ovvero ACTS Spa; eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri enti soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'ambito

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

1.3.5 Consorzio depurazione acque Spa

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Bergeggi detiene lo 0,76% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Durata: fino al 31.12.2070

Oggetto Sociale:

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) assunzione e mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, già di titolarità del "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO" nonché degli eventuali, successivi incrementi ed estensioni;

b) studio, progettazione (in proprio), costruzione, acquisto, alienazione, permuta, gestione, manutenzione - (anche per conto di terzi)-, affitto e locazione di beni immobili -(quali fabbricati con qualsiasi destinazione e terreni di qualsiasi natura)- e di beni mobili -(quali impianti e macchinari)- ed, in genere, di tutti i beni - (anche immateriali)- comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali, come infra elencati -(in via esemplificativa e non tassativa)- e precisamente:

i. servizi di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, comunque pervenute agli impianti;

ii. servizi idrici; distribuzione acqua; servizi di fognatura; depurazione reflui;

iii. servizi di igiene ambientale;

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

iv. servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana;

v. produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica;

c) gestione del servizio di depurazione -(già svolto dall'originario "Consorzio")- nonché di altre attività - (tra quelle sopra indicate ai punti "a" e "b")- che siano ad essa società affidati dagli Enti Locali soci e/o dalle competenti Autorità, nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio economico - finanziario, di cui all'ultimo comma del presente articolo;

pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi -(anche non soci)-, sia soggetti pubblici che privati;

d) assunzione in qualunque forma -(anche mediante la partecipazione alle gare indette dalle autorità d'ambito anche in associazione e/o consorzio con altri soggetti idonei)- del servizio idrico integrato -(ex D.Lgs. n. 152/2006)- e/o di "fasi" del medesimo;

e) servizi di gestione e trattamento rifiuti per clienti pubblici o privati od altri servizi similari, in particolare basati sullo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche della società o, comunque, integrati, complementari e/o sinergici alle attività svolte dalla Società e/o agli impianti che la stessa possiede;

f) servizi di studio, progettazione (in proprio) ed ogni altra attività inerente la protezione dal rischio idraulico e la difesa idrogeologica del suolo, eseguita per conto dei Comuni soci e su loro richiesta;

g) qualsiasi operazione e/o servizio accessorio e/o strumentale, previsto da norme regionali e/o statali.

2. La società, inoltre, potrà:

a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, che potrà essere conseguito anche tramite gestione diretta e/o in affidamento in concessione e/o in appalto, mediante società controllate -(alla cui costituzione la società potrà partecipare o nelle quali potrà assumere partecipazioni)- nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle normative vigenti;

b) assumere -(con le limitazioni previste dalla legge)- partecipazioni e/o interessenze in Società e/o Enti incaricati della gestione di servizio.

3. La Società, comunque, dovrà realizzare la parte prevalente della propria attività -(sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti)- nei confronti di Enti pubblici suoi azionisti ed assicurare il rispetto dell'ambiente e del territorio, l'efficienza, l'economicità e l'ottimizzazione dei servizi nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione, in rapporto alle risorse disponibili.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Bergeggi, la gestione del servizio di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28 dicembre 2009).

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 9/04/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	€ 53.844.854	€ 51.267.075	€ 52.971.446
Capitale sociale	€ 26.910.195	€ 26.910.195	€ 26.910.195
Patrimonio netto	€ 35.143.644	€ 33.631.511	€ 33.559.171
Debiti vs banche	€ 9.059.700	€ 7.889.024	€ 8.592.655
Valore della produzione	€ 9.616.905	€ 9.403.952	€ 9.044.981
Costi della produzione	€ 9.193.984	€ 9.066.997	€ 8.683.198

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
<i>di cui costi del personale</i>	€ 2.625.701	€ 2.644.775	€ 2.471.544
Saldo proventi e oneri finanziari	- € 179.529	- € 203.950	- € 209.877
Saldo proventi e oneri straordinari	- € 8.117	€ 11.800	- € 5.416
Risultato di esercizio	€ 101.746	€ 22.341	€ 10.158

La società presenta un numero di dipendenti pari a 44 unità; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito della depurazione delle acque, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente; la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune non detiene partecipazioni in altre società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica tali da poter avviare un vantaggioso progetto di aggregazione con la presente società.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergegli



Parco Architettonico di Torre del Mare

1.3.6 IRE Spa (ex ARRED Spa)

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Bergeggi detiene lo 0,048% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

ART. 3 DURATA

3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE - SCOPO CONSORTILE

4.1 - La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.

4.2 - In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;
- b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;
- c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;
- d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;
- e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
- f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
- g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree; h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di valorizzazione immobiliare;
- i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse; l) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;
- m) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.

4.3 - Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.

4.4 - Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società simili, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.

4.5 - La società potrà partecipare - motu proprio o su indicazione dei soci - a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Rapporti di servizio con l'ente

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Arete Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

La società non ha rapporti di servizio con il Comune di Bergeggi. Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/07/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto non risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2012	2011
Attivo patrimoniale	1.730.966,00	2.089.985,00
Capitale sociale	520.000,00	520.000,00
Patrimonio netto	250.160,00	491.085,00
Debiti vs banche	-	-
Valore della produzione	585.604,00	778.840,00
Costi della produzione	799.768,00	852.582,00
<i>di cui costi del personale</i>	551.982,00	548.511,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(5.288,00)	(4.025,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	(14.966,00)	22.434,00
Risultato di esercizio	(240.925,00)	(71.630,00)

Impatto criteri di razionalizzazione

Con la deliberazione n. 34/2014, il Consiglio Comunale di Bergeggi ha di fatto già dato avvio alle azioni di razionalizzazione, scegliendo di dismettere le quote detenute nella società. Nel corso del 2015 occorrerà dare corso ai suddetti indirizzi.

BERGEGGI, 28.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOCT. FULVIO GHIRARDO

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bergoggi

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 S.A.T. S.p.A.

Priorità di razionalizzazione

*La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.
In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.
Nell'ambito degli indirizzi da fornire con la tempistica infra indicata sarà prioritario l'avvio degli interventi di razionalizzazione sulla partecipata di 2° livello, ecologic@*

Modalità di intervento

*Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.
Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.*

Tempi di attuazione

*- entro 30 giugno: formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alla razionalizzazione della società di 2° livello ecologic@
- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della razionalizzazione della società di 2° livello ecologic@*

Risparmi da conseguire

- al primo rinnovo degli organi sociali riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)

2.2 I.L.S.A.T. S.p.A.

Priorità di razionalizzazione

La società risulta già oggetto di interventi di razionalizzazione in quanto Giunta comunale di Bergeggi, con deliberazione n. 123 del 23.12.2014, ha approvato il protocollo di intesa tra i soci della società finalizzato allo scioglimento e messa in liquidazione della società.

Modalità di intervento

Verifica, attraverso un costante confronto degli uffici competenti con il liquidatore della società, dell'evoluzione della procedura di liquidazione.

Tempi di attuazione

- Avvio della liquidazione entro il 30.04.2015
- Entro 30 giugno: confronto con liquidatore per aggiornamento attività
- Entro 31 dicembre: chiusura bilancio di liquidazione

Risparmi da conseguire

La liquidazione della società, con retrocessione di beni all'ente, consentirà di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013

2.3 A.C.T.S. S.p.A.

Priorità di razionalizzazione

La ricognizione della partecipazione nella società in oggetto ha fatto emergere l'assenza di dipendenti (condizione che determina l'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui alla lettera b) del comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014).

Modalità di intervento

Dismissione obbligata ex criteri sub lett b) e c) e d) comma 611 art. 1 L.190/2014

Essendosi ridotta l'operatività al mero controllo della propria partecipazione sulla società effettivamente esercente l'attività di trasporto pubblico locale (TPL Linea S.r.l.), oltre che nella gestione della proprietà infrastrutturale del servizio di trasporto pubblico locale, la dismissione potrebbe proficuamente tradursi, in alternativa alla compravendita o allo scioglimento e messa in liquidazione della società, ancorché con i limiti prospettici derivanti dall'attuazione della legge di riforma regionale del TPL (LR n. 33/2013), in un'ipotesi di fusione per incorporazione tra la controllante e la controllata. Tale indirizzo dovrà essere esplicitato nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci, in particolare della Provincia di Savona.

Tenuto conto della quota di partecipazione detenuta dal Comune, nonché dello specifico settore in cui opera la società, la fattibilità degli interventi di razionalizzazione della società, dovrà essere preventivamente condivisa con gli altri soci, con l'Autorità di

regolazione d'ambito e con gli amministratori della stessa società

Tempi di attuazione

*- entro 30 aprile: verifica indirizzi operativi delle altre amministrazioni socie ed eventuale avvio di confronti collegiali al fine di valutare la sostenibilità di interventi di razionalizzazione;
- entro 30 giugno: segnalazione agli amministratori della società, anche tenuto conto dei confronti intervenuti con le altre amministrazioni socie, degli indirizzi di razionalizzazione della partecipazione
- entro 30 settembre: comunicazione al Consiglio comunale degli esiti delle verifiche e dei confronti di cui ai passaggi precedenti al fine di condividere ed approvare l'eventuale percorso di razionalizzazione.*

Risparmi da conseguire

*- entro 30 giugno: comunicazione al Consiglio Comunale delle modalità di intervento sopra individuate al fine di condividere il percorso di razionalizzazione
- entro 30 settembre segnalazione agli amministratori della società, anche tenuto conto dei confronti intervenuti con le altre amministrazioni socie, degli indirizzi di razionalizzazione della partecipazione*

2.4 TPL Linea srl

Priorità di razionalizzazione

La ricognizione della partecipazione nella società in oggetto ha fatto emergere la sovrapposizione dell'attività svolta con quella di altre società partecipate dall'ente (condizione che determina l'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014).

Modalità di intervento

*Mantenimento con fusione per incorporazione della controllante ACTS Spa, da dismettere ex criteri b), e) e d). Mantenimento degli attuali compensi in capo agli amministratori, in quanto già razionalizzati nel corso dell'esercizio 2013.
Essendosi ridotta l'operatività della controllante ACTS Spa nel mero controllo della propria partecipazione sulla società effettivamente esercente l'attività di trasporto pubblico locale (TPL Linea S.r.l., appunto), oltre che nella gestione della proprietà infrastrutturale del servizio di trasporto pubblico locale, la sua dismissione potrebbe proficuamente tradursi, in alternativa alla compravendita o allo scioglimento e messa in liquidazione della società, ancorché con i limiti prospettici derivanti dall'attuazione della legge di riforma regionale del TPL (LR n. 33/2013), in un'ipotesi di fusione per incorporazione con TPL Linea Sri. Tale indirizzo dovrà essere esplicitato nelle opportune sedi societarie della controllante, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci, in*

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergegli



Parco Architettonico di Torre del Mare

particolare della Provincia di Savona.

Tenuto conto della quota di partecipazione detenuta dal Comune, nonché lo specifico settore in cui opera la società, la fattibilità degli interventi di razionalizzazione della società, salvo quelli attinenti al contenimento dei costi di funzionamento, dovrà essere preventivamente condivisa con gli altri soci, con l'Autorità di regolazione d'ambito e con gli amministratori della stessa società

Tempi di attuazione

- entro 30 aprile: verifica indirizzi operativi delle altre amministrazioni socie ed eventuale avvio di confronti collegiali al fine di valutare la sostenibilità di interventi di razionalizzazione;
- entro 30 giugno: segnalazione agli amministratori della società, anche tenuto conto dei confronti intervenuti con le altre amministrazioni socie, degli indirizzi di razionalizzazione della partecipazione
- entro 30 settembre: comunicazione al Consiglio comunale degli esiti delle verifiche e dei confronti di cui ai passaggi precedenti al fine di condividere ed approvare l'eventuale percorso di razionalizzazione.

2.5 Consorzio depurazione acque Spa

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.

In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo l'ente controllante sarà tenuto a vigilare sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica. Il Comune di Bergeggi esercita il controllo analogo in forma congiunta con gli altri soci e, nel corso dell'anno, riceve ed esamina la reportistica sull'andamento economico finanziario della società.

Modalità di intervento

Svolgimento del controllo analogo in forma congiunta con gli altri soci secondo i criteri e le modalità definiti nello statuto societario e dall'Assemblea della società del 03.12.2012 con la Procedura per lo svolgimento del Controllo analogo . Il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione (vigente normativa sulle partecipate l.296/2006) e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per il bilancio dell'ente(es. verifiche debiti crediti ex art. 6 d.l. 95/2012).

L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

2.6 IRE Spa (ex ARRED Spa)

Priorità di razionalizzazione

La società è già stata ritenuta non funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; in tal senso, il Consiglio comunale si è già espresso a favore della dismissione delle quote detenute dall'ente; nel corso del 2015 si procederà a porre in essere tutti i passaggi amministrativi funzionali all'effettiva dismissione delle quote.

Modalità di intervento

La partecipazione detenuta dall'ente verrà dismessa a seconda della disponibilità degli attuali enti soci o di nuovi enti interessati all'ingresso in società, ad acquisire le quote detenute dal Comune.

Tempi di attuazione

I tempi di effettiva dismissione dipendono dalla manifestazione di interesse da parte degli attuali enti soci o di nuovi enti interessati e non sono pertanto preventivabili

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dalla dismissione delle quote obiettivo è quello di dismettere la quota preservandone il valore patrimoniale attuale.

BERGEGGI, li 30.03.2015

IL SINDACO
DOTT. ROBERTO ARBOSCELLO



L:\AreaFinanziaria\Ragioneria\Società partecipate del Comune\Piano razionalizzazione soc.partecip\Piano razionalizz.partecipate.doc



Aree Protette Bergoggi



Parco Architettonico di Torre del Mare